

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
IN MATERIA AMBIENTALE
DA PARTE DELL'AUTORITA'
DI A.T.O. N4 ALTO VALDARNO

INDICE

PARTE I GENERALE. Il procedimento sanzionatorio amministrativo.	3
PREMESSA	3
Art. 1 Ambito di applicazione.	3
Art. 2 Atti di accertamento.	3
Art. 3 Contestazione e notifica dell'illecito.	4
Art. 4 Pagamento in misura ridotta.	5
Art. 5 Rapporto soggetto competente.	6
Art. 6 Presentazione scritti difensivi e richiesta di audizione.	6
Art. 7 Istruttoria da parte dell'Autorità di Ambito.	7
Art. 8 Decisione con ordinanza motivata.	7
Art. 9 Provvedimento Conclusivo: Ordinanza.	8
A. Ordinanza di archiviazione.	8
B. Ordinanza-ingiunzione di pagamento.	8
Art. 10 Pagamento della sanzione	9
Art. 11 Pagamento rateale	9
Art. 12 Criteri per la concessione di pagamento rateale delle sanzioni amministrative di competenza dell'Autorità di Ambito.	10
Art. 13 Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.	11
Art. 14 Riscossione coattiva.	11
Art. 15 Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative.	11
PARTE II. Esercizio delle funzioni sanzionatorie di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alla L.R. 20/06, da parte dell'Autorità di A.T.O.	13
PREMESSA	13
Art. 1 Aspetti generali e norme di riferimento.	13
Art. 2 Illeciti amministrativi.	13
Art. 3 Provvedimenti dell'Autorità in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico.	14
Art. 4 Illeciti penali. Rinvio.	14
Art. 5 Il procedimento sanzionatorio amministrativo. Rinvio.	14
Art. 6 Agenti accertatori.	14
Art. 7 Pagamento in misura ridotta.	15
Art. 8 Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative.	15
Art. 9 Determinazione della sanzione.	15
PARTE III. Esercizio delle funzioni sanzionatorie per le violazioni di cui al D.P.G.R. 26 MAGGIO 2008 N. 29/R Disposizioni di attuazione dell'articolo 8 bis della legge regionale 21 luglio 1995 n. 81 "Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)". Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato.	17
PREMESSA	17
Art. 1 Aspetti generali e norme di riferimento.	17
Art. 2 Illeciti amministrativi ed importo della sanzione.	18
Art. 3 Agenti accertatori.	18
Art. 4 Il procedimento sanzionatorio amministrativo. Rinvio.	18
Art. 5 Accertamento della violazione e contestazione o notifica.	19
Art. 6 Pagamento in misura ridotta.	19
Art. 7 Rapporto all'Autorità competente.	19
Art. 8 Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative.	19
Art. 9 Determinazione della sanzione.	19

PARTE I GENERALE. Il procedimento sanzionatorio amministrativo.

PREMESSA

Il presente Regolamento detta norme per il riordino delle funzioni sanzionatorie e per l'applicazione delle sanzioni amministrative, nelle materie attribuite dalla legge all'Autorità di ATO ovvero connesse a funzioni ad essa delegate.

Le disposizioni che seguono si applicano alle sanzioni amministrative pecuniarie ed alle altre sanzioni amministrative principali o accessorie, di competenza dell'Autorità di ATO n. 4 Alto Valdarno.

Art. 1 Ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 e della Legge Regionale 28 dicembre 2000 n. 81, l'esercizio della competenza sanzionatoria in materia ambientale da parte dell'Autorità di Ambito n. 4 Alto Valdarno.
2. Le disposizioni della PARTE GENERALE si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito dalla normativa di settore, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

Art. 2 Atti di accertamento¹.

1. Ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della L. 689/81, le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi sono svolte dagli organi incaricati della vigilanza e del controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa.
2. Resta ferma la competenza di altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento di illeciti amministrativi.
3. Per la procedura e le modalità di accertamento dell'illecito, fatte salve le specifiche norme contenute nella legislazione speciale deve farsi riferimento alla normativa contenuta nella L. 689/1981 e nella L.R. n. 81/2000.
4. Ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/1981, i soggetti accertatori hanno poteri ispettivi e la possibilità di procedere a sequestro cautelare.
5. In particolare, e in conformità alla normativa vigente, i soggetti accertatori potranno²:
 - assumere informazioni;

¹ Accertamento.

L'accertamento degli illeciti amministrativi ambientali consiste nell'attività volta ad acclarare le violazioni della normativa ambientale, punite dalla legge con sanzioni amministrative, ovvero penali se il fatto costituisce reato.

² Agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria è attribuito anche il potere di procedere a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora previa autorizzazione motivata del Tribunale.

- effettuare ispezioni di cose e di luoghi;
 - effettuare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici;
 - eseguire operazioni tecniche;
 - effettuare il sequestro cautelare.
6. E' fatto salvo l'esercizio di specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

Art. 3 **Contestazione³o notifica dell'illecito.**

1. La violazione di una norma che prevede una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.
2. I soggetti di cui al precedente articolo 2 , accertata la violazione, devono redigere apposito verbale ed effettuare la contestazione immediata al trasgressore e alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa³. Qualora sia possibile, la violazione deve essere contestata immediatamente al trasgressore e accertata mediante processo verbale, redatto dall'agente accertatore e sottoscritto, per ricevuta, dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione.
3. L'interessato può richiedere l'inserimento nel verbale di proprie osservazioni in merito all'infrazione contestata. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione (art. 7, comma 3, L.R. n. 81/00). Ove la contestazione immediata non sia possibile⁴, la notifica della violazione deve avvenire entro il termine di novanta giorni dall'accertamento (360 se il soggetto è residente all'estero) (art. 14 della L. n. 689/81)⁵. Qualora gli estremi della violazione siano notificati a mezzo posta, si osservano le modalità di cui alla L.890/82.
4. Nell'ipotesi in cui gli atti relativi alla violazione pervengano all'organo accertatore con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini relativi alla contestazione dell'accertamento decorrono dalla data della ricezione (art. 14, comma 2, della L. n. 689/81)⁶.
5. Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, a cura dell'organo procedente è dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate. L'interessato o persona di sua fiducia appositamente

³ Nel caso in cui la contestazione della violazione abbia come destinataria la persona fisica, che venga considerata nella duplice qualità di trasgressore e di rappresentante del soggetto giuridico obbligato in solido, non occorre la consegna di un doppio esemplare del verbale di accertamento, potendo essere considerata sufficiente la consegna di un solo esemplare, che è idoneo a far conoscere al consegnatario la violazione contestata (Cass. 29 aprile 1994, n. 4172).

⁴ Dei motivi per cui non è stata possibile la contestazione immediata deve essere dato atto nel processo verbale di accertamento.

⁵ L'articolo 14 della legge n. 689/1981 precisa che "la violazione, quando è possibile deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa". L'articolo prosegue precisando che se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati di regola entro il termine di novanta giorni dall'accertamento. La norma precisa che "l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto". La mancanza della preventiva contestazione, in quanto integra una causa di estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, dev'essere eccepita e non può essere rilevata d'ufficio (Cass. 8 agosto 1996, n. 7296).

⁶ Qualora ricorra tale ipotesi, sarà opportuno che l'Autorità di Ambito comunichi all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo a suo carico, ai sensi della l. 241/90, e successivamente provveda alla notifica del provvedimento di contestazione della violazione, redatto sulla falsariga di un verbale di accertamento e contestazione, in cui si darà atto che la violazione è stata accertata a seguito del ricevimento degli atti inviati dall'autorità giudiziaria.

designata posso presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico (Art. 133 c 1 Codice di Procedura Penale)⁷.

6. Se leggi o decreti prevedono la revisione delle analisi e questa sia richiesta dall'interessato, a cura dell'organo incaricato della revisione, almeno tre giorni prima, deve essere dato avviso del giorno, dell'ora e del luogo ove la medesima verrà effettuata, all'interessato e al difensore eventualmente nominato. Alle operazioni di revisione l'interessato e il difensore hanno diritto di assistere personalmente, con l'assistenza eventuale di un consulente tecnico (Art. 223 comma 2 Codice di Procedura Penale)⁸.
7. L'attività di prelievo non necessita di alcun preavviso, essendo un'attività amministrativa con finalità di carattere preventivo; sarà necessario che l'organo addetto rediga un verbale di prelievo, che dovrà essere sottoscritto dal titolare dello scarico o da persona da lui autorizzata. Il titolare dell'azienda deve essere avvisato del giorno, ora e luogo in cui verranno effettuate le analisi; in tale ipotesi non è richiesta la notifica formale al legale rappresentante ma è sufficiente che il preavviso sia contenuto nel verbale consegnato alla persona trovata sul posto in rappresentanza di fatto dell'impresa.

Art. 4 Pagamento in misura ridotta.

1. Il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della L. 689/81, ove ammesso, determina l'estinzione del procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria e delle eventuali sanzioni accessorie, salvo i casi espressamente dalla legge.
2. Il trasgressore o l'obbligato in solido, entro 60 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento e contestazione, possono effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981 e s.m.i. e dell'Art. 8 della Legge Regionale 81/2000.
3. Il pagamento in misura ridotta determina l'estinzione dell'obbligazione e conclude a tutti gli effetti di legge il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa.
4. Il pagamento in misura ridotta per violazioni di competenza dell'Autorità di Ambito n. 4 Alto Valdarno, deve essere effettuato tramite:

⁷ La previsione dell'Art. 233 del Codice di Procedura Penale viene ad essere generalmente applicata a preferenza dell'Art. 15 della L. 689/81, che prevede, se per l'accertamento della violazione siano compiute analisi, che il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'esito delle analisi. L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima (Art. 15 L. 689/81).

⁸ La previsione normativa dell'Art. 223 del Codice di Procedura Penale viene generalmente applicata a preferenza dell'Art. 15 della L. 689/81, in considerazione del fatto che in genere la natura dei campioni prelevati nel corso dell'ispezione e la loro facile deperibilità non consente la ripetizione delle analisi (come generalmente avviene per per i campioni di reflui prelevati dagli scarichi). Nonostante la sua collocazione nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, la norma è ritenuta di valenza generale, come si evince sia dal suo tenore letterale che fa riferimento anche ad accertamenti estranei al processo penale, sia dalla circostanza che, al momento in cui gli accertamenti si svolgono, non è dato da sapere se essi possano evidenziare un illecito penale o amministrativo. Detta norma è quindi applicabile anche alle analisi di campioni finalizzate a verificare l'esistenza di illeciti puniti soltanto con sanzioni amministrative (Cassazione Civile, sez. I, 3 settembre 1999, n. 9282).

- A. bonifico bancario C/C n. 31060.81 presso il Monte Paschi Siena Sede Centrale Arezzo CODICE IBAN: IT 18 I 01030 14100 000003106081;
- B. tramite conto corrente postale n. 39175609. CODICE POSTALE: IT 03 L 0760114 1000 0003 9175609;
- C. direttamente alla Tesoreria presso il Monte dei Paschi di Siena -Sede Centrale in Corso Italia n. 221- Arezzo C/C 31060.81 (senza commissioni).

Art. 5 Rapporto soggetto competente.

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della L. 689/81, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, ovvero nei casi in cui la legge lo esclude, il soggetto accertatore della violazione, dopo avere contestato o notificato la violazione all'interessato nel termine sopra precisato, deve trasmettere all'Autorità di Ambito territorialmente competente (articolo 17 della L. n. 689/1981), con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, l'originale del processo verbale di accertamento e le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente ricevuti per conoscenza ai sensi dell'articolo 18 della L. 689/81, dell'articolo 9 della L.R. n. . 81/00.
2. Il verbale di accertamento è atto pubblico, che fa quindi piena prova fino a querela di falso della provenienza dello stesso dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta siano avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 codice civile).

Art. 6 Presentazione scritti difensivi e richiesta di audizione.

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione il trasgressore o l'obbligato in solido possono presentare scritti difensivi e documenti⁹ all'Autorità di Ambito e possono chiedere di essere sentiti dalla stessa, ai sensi dell'art. 18 della L.689/1981. Ai fini della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione¹⁰.
2. La presentazione di scritti difensivi non ha effetto sospensivo dei termini di pagamento della sanzione.
3. Qualora l'interessato, pur avendo presentato scritti difensivi, effettui il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 4 della PARTE GENERALE del presente Regolamento, l'Autorità di ATO non procederà all'esame degli scritti difensivi, poiché il pagamento ha effetto liberatorio e conclude in modo definitivo il procedimento sanzionatorio.
4. Per le violazioni di competenza dell'Autorità di ATO n. 4, gli scritti e le memoria difensive devono essere inviati o presentati in carta semplice al seguente indirizzo:

⁹ Gli scritti difensivi possono essere trasmessi anche da soggetto diverso dal trasgressore (es. professionista incaricato), costituendo elementi di valutazione comunque da tenere in considerazione da parte dell'Autorità.

¹⁰ Si ritiene comunque che il termine di 30 giorni sia da considerarsi non perentorio, e ciò anche alla luce di quanto previsto dalla L.241/90 in tema di diritti di partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo, e che quindi l'Autorità sia tenuta a valutare anche gli scritti presentati successivamente alla scadenza di tale termine fino al momento in cui viene adottata la decisione conclusiva dello stesso procedimento.

Al Direttore
AATO n. 4 Alto Valdarno
Via Martiri di Civitella n. 3
52100 Arezzo
FAX 0575/259905.

Art. 7 Istruttoria da parte dell'Autorità di Ambito.

1. L'Autorità di Ambito, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, e sentiti gli interessati, ove ne abbiano fatto richiesta, acquisisce, nel caso lo ritenga opportuno, ulteriori elementi di giudizio¹¹.
2. In tale sede l'Autorità di Ambito potrà, al fine di avere un quadro più completo della fattispecie, procedere ad acquisire dall'organo accertatore elementi di chiarimento e precisazione, che comunque costituiscono esplicitazione dei fatti indicati nel verbale. Non potranno infatti essere introdotti elementi di fatto aggiuntivi e non contestati in virtù del principio della corrispondenza tra contestazione e sanzione. Qualora siano presentate tali controdeduzioni, di queste dovrà essere data notizia all'interessato affinché questi possa ulteriormente presentare scritti e memorie difensive.

Art. 8 Decisione con ordinanza motivata.

1. L'Autorità di ambito, una volta ricevuto il rapporto dall'organo accertatore, avvia il procedimento per l'accertamento dell'illecito amministrativo e l'applicazione della sanzione.
2. Il procedimento di applicazione della sanzione deve essere concluso dall'Autorità di Ambito entro il termine di prescrizione di 5 anni dal momento in cui è stata commessa la violazione (art. 28 l. 689/81)¹². Tale termine viene interrotto, ai sensi degli artt. 2943-2945 codice civile,

¹¹ La legge nulla dice circa un'eventuale iniziativa istruttoria da parte dell'autorità decidente. Si ritiene comunque in dottrina che l'autorità amministrativa competente ad applicare la sanzione abbia non solo poteri di valutazione degli elementi acquisiti dagli organi di vigilanza in sede di accertamento dell'infrazione, ma ha anche poteri di integrazione degli atti istruttori. Anche la giurisprudenza ammette che l'amministrazione, pur nella fase decisoria, possa acquisire ulteriori elementi tramite un'istruttoria diretta ovvero facendo istruire il caso dall'organo accertatore (Cass. 21 febbraio 1997 n. 1600, in *Arch. Giur. Civ.*, 1999, 1368).

¹² La legge n. 689/81 non prevede alcun termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. Ciò ha fatto ritenere che il termine rilevante è quello della prescrizione quinquennale previsto dall'art. 28 della legge (Cass. 18 febbraio 1989 n. 972, Cass. 12 novembre 1992 n. 12189, Cass. 1 luglio 1995 n. 7331 – le due ultime decisioni hanno inoltre precisato che non trova applicazione il termine per la notificazione previsto dall'art. 644 c.p.c.). La questione va tuttavia rimeditata in seguito dell'entrata in vigore della l. n. 241/90, la quale all'art. 2 comma 2 e 3 dispone che le pubbliche amministrazioni determinino per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi; che tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte; che qualora le pubbliche amministrazioni a ciò non provvedano, il termine è di trenta giorni. Il problema è se il termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento, in mancanza di più specifica disciplina, si applichi anche al procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa. Pur avendo la Cassazione, in un caso, statuito affermativamente in materia, possono tuttavia esprimersi dubbi sulla applicabilità al procedimento in questione del termine previsto in generale dalla succitata norma. Per un verso, infatti, non può dirsi che la legge non preveda termini, se si considera che sono disciplinate diacronicamente quasi tutte le singole fasi del procedimento; l'unica fase non interessata dal termine è quella decisoria, non essendo previsto un termine né per l'invio del rapporto né per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. Il termine dovrebbe quindi trovare applicazione per la sola fase

dalla notificazione del processo verbale di accertamento e dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione¹³.

Art. 9 **Provvedimento Conclusivo: Ordinanza**¹⁴.

A. Ordinanza di archiviazione

Ove l'Autorità di Ambito non ritenga esistente l'illecito (per mancanza dell'elemento soggettivo o di quello oggettivo, ovvero per un difetto nel procedimento)¹⁵ nonché in ogni caso in cui sussistano elementi che non consentano l'applicazione della sanzione, il procedimento si conclude con ordinanza motivata di archiviazione, da comunicare all'organo accertatore che ha redatto il rapporto¹⁶ ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L. n. 689/81, nonché ai soggetti interessati¹⁷.

B. Ordinanza-ingiunzione di pagamento.

1. Ove l'Autorità di Ambito accerti l'esistenza dell'illecito amministrativo, il procedimento si conclude con l'emissione di ordinanza-ingiunzione di pagamento, secondo quanto disposto dall'articolo 18 della L. n. 689/1981.

decisoria, ma in tal modo si opererebbe una lettura della norma assai diversa da quella letterale. Inoltre, il procedimento è di tipo contenzioso, con previsione nella fase decisoria dell'audizione dell'interessato, che potendo essere richiesta entro il termine di trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, rende inesigibile il rispetto del termine di trenta giorni per la conclusione anche di tale fase del procedimento.

¹³ La Cassazione ha affermato che ogni atto del procedimento amministrativo previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, e, quindi, costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria, con la conseguente efficacia interruttiva della relativa prescrizione, sempre che sia documentato in forma scritta e portato a conoscenza dell'interessato (per la materia valutaria, Cass. 11 ottobre 1996 n. 8881; per la generalità delle sanzioni amministrative, Cass. 19 luglio 2000 n. 9492). In tale quadro si inserisce Cass. 9 luglio 1999 n. 7187, la quale afferma che la contestazione con lettera raccomandata dei risultati delle analisi di cui all'art. 15 della l. n. 689/81, costituisce valido atto interruttivo della prescrizione.

¹⁴ L'Autorità di ambito, una volta ricevuto il rapporto dal soggetto accertatore, ha il compito di irrogare la sanzione mediante emissione di ordinanza-ingiunzione di pagamento, secondo quanto disposto dall'articolo 18 della legge n. 689/1981. L'ordinanza-ingiunzione viene emessa, "sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi", nel caso in cui l'Autorità di ambito "ritiene fondato l'accertamento". In questo caso, "determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente". In caso contrario, "emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto". L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

¹⁵ Importante risulta quindi l'attività dell'Autorità di verifica della correttezza di quanto effettuato dall'organo accertatore quanto a rispetto dei termini e delle modalità per l'accertamento della violazione, nonché quanto a individuazione dell'autore della trasgressione.

¹⁶ Tale soggetto non può impugnare l'atto. Può però in proposito, se ritiene vi siano i presupposti, attivarsi presso la procura della Repubblica o la Corte dei Conti contro l'operato dell'Autorità.

¹⁷ Ove si ritenga di procedere all'archiviazione, per la comunicazione della relativa ordinanza non sono previste particolari formalità; pertanto, sarà sufficiente la comunicazione via fax o per posta ordinaria o la notifica nelle mani dell'interessato.

2. Con l'ordinanza, che deve essere adeguatamente motivata¹⁸, l'Autorità di Ambito determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese postali e di notifica, all'autore della violazione ed agli eventuali obbligati in solido.
Nell'ordinanza-ingiunzione¹⁹ sono indicate le modalità di pagamento, l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute, nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere (artt. 22 e 22 bis della l. 689/81)²⁰.
3. La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita mediante notifica a mezzo servizio postale (cartolina verde), a mezzo del messo comunale ovvero mediante notifica nelle mani dell'interessato, che potrà essere convocato in ufficio con ogni mezzo idoneo.

Art. 10 Pagamento della sanzione

1. Salvo il caso di cui al precedente Articolo 4 , il pagamento della sanzione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, mediante versamento della somma dovuta, con le modalità ivi indicate.

Art. 11 Pagamento rateale

1. L'Autorità di ATO può disporre, su richiesta del trasgressore e degli obbligati in via solidale che si trovino in condizioni economiche disagiate, il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell'art. 26 della L. n. 689/81 e dell'art. 13 della L.R. n. 81/00²¹.

¹⁸ Si è ritenuta sufficientemente motivata l'ordinanza-ingiunzione che renda possibile al cittadino di comprendere quale sia l'infrazione addebitatagli e che contenga gli estremi dell'addebito e la norma violata, e riporti le osservazioni del trasgressore (Cass. 28 aprile 1987 n. 4096), senza che occorra che la motivazione esponga anche l'iter logico seguito per giustificare l'an e il quantum della sanzione irrogata (Cass. 17 giugno 1997 n. 5425).

¹⁹ L'ordinanza-ingiunzione, secondo i rimedi comuni agli atti amministrativi, è revocabile ed assoggettabile ad annullamento d'ufficio. In giurisprudenza si è ritenuto che l'annullamento ancorché intervenuto nel corso del giudizio di opposizione, non priva l'amministrazione – sempre che nel frattempo non sia stata pronunciata sentenza – del potere di adottare un nuovo provvedimento sanzionatorio, in relazione alla medesima infrazione, rimuovendo gli elementi di illegittimità dell'atto (Cass. 27 gennaio 1994 n. 828, Cass. 10 marzo 1997 n. 2140)

²⁰ Si ritiene che elementi fondamentali dell'ordinanza ingiunzione siano rappresentati da:

- indicazione dell'autorità da cui proviene;
- descrizione della violazione nei suoi elementi di fatto e di diritto;
- generalità del trasgressore e dell'obbligato in solido;
- motivazione;
- indicazione dei criteri seguiti per la determinazione del quantum;
- indicazione della somma che costituisce la sanzione e delle spese di cui si chiede il rimborso;
- modalità di pagamento;
- sottoscrizione della persona fisica che impersona l'organo da cui promana;
- numero e data di emissione;
- indicazione del termine per proporre opposizione e dell'autorità a cui ricorrere;
- indicazione del responsabile del procedimento.

²¹ Secondo quest'ultima norma, "la richiesta deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione, con la documentazione, anche tramite autocertificazione, della situazione di disagio, che

2. La legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241/90) prevede che, in caso di concessione di benefici economici, l'amministrazione competente deve procedere a predeterminare i criteri oggettivi in base ai quali individuare le istanze che debbano essere accolte²².

Art. 12 Criteri per la concessione di pagamento rateale delle sanzioni amministrative di competenza dell'Autorità di Ambito.

1. Il trasgressore e gli obbligati in solido, che si trovino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere all'Autorità competente il pagamento rateale della sanzione. Tale richiesta, deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.
2. Alla richiesta di rateizzazione deve essere allegata un'autocertificazione che attesti le condizioni economiche del trasgressore da impedire il pagamento della sanzione in un'unica soluzione, altra eventuale documentazione a tale scopo ritenuta utile dall'interessato, nonché copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal trasgressore.
3. Nel caso di accoglimento della richiesta dell'interessato, l'Autorità competente dispone che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 15,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
4. In particolare la rateizzazione sarà concessa solo nel caso in cui la sanzione pecuniaria irrogata sia uguale o superiore al 5% del reddito complessivo lordo annuo risultante dalla documentazione presentata a supporto dell'istanza, con rate mensili non inferiori allo 0,5% di tale reddito.
5. Tale criterio potrà essere motivatamente derogato nel caso in cui dalla dichiarazione dell'interessato e dalla ulteriore documentazione prodotta emergano situazioni familiari e personali di particolare disagio economico, indipendenti dal reddito percepito nell'anno precedente.
6. Dell'accoglimento della domanda, qualora il pagamento rateale non sia disposto con l'ordinanza-ingiunzione, è data comunicazione all'interessato entro 30 giorni mediante, raccomandata con avviso di ricevimento.
7. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità competente, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
8. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta dell'interessato, la decisione dell'Autorità è comunicata al richiedente, entro 30 giorni, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

viene valutata dall'Autorità tenendo conto dell'entità della sanzione pecuniaria. La decisione dell'Autorità, se non contenuta nell'ordinanza-ingiunzione, è comunicata al richiedente entro trenta giorni mediante raccomandata con avviso di ricevimento”.

²² “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi” (art. 12 l.241/90) .

Art. 13 Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.

1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, individuato ai sensi dell'articolo 22 bis della L. 689/81, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento²³. Nel provvedimento emanato dall'Ente è indicata l'autorità a cui fare ricorso di opposizione.
2. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile²⁴.
3. Ai sensi dell'art. 23 della L. n. 689/81, se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando al soggetto che ha emesso l'ordinanza di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata²⁵, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione²⁶.
4. L'opponente e il soggetto che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente²⁷.
5. La sentenza del giudice di primo grado è inappellabile, ma ricorribile per Cassazione.

Art. 14 Riscossione coattiva.

1. Salvo il caso di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del giudice dell'opposizione, decorso inutilmente il termine dei 30 giorni previsto per il pagamento, l'Autorità di Ambito procede alla riscossione coattiva delle somme dovute mediante ruolo (D.Lgs. n. 46/99)²⁸.

Art. 15 Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

1. Ai sensi del combinato disposto dell'Art. 11 della L. 689/81 e s.m.i. e dell'art. 11 della L.R. Toscana n. 81/00, quando la sanzione amministrativa pecuniaria è fissata dalla legge tra un

²³ Il termine è di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero (Art. 22 L. 689/81).

²⁴ In tal caso l'interessato non è tenuto ad effettuare il pagamento fino alla pronuncia della sentenza.

²⁵ termine ordinatorio.

²⁶ Si ricordi che in tale procedimento la P.A., pur rivestendo la parte di convenuto, ha l'onere di provare il proprio corretto operato, e quindi di dimostrare la sussistenza degli elementi che giustificano l'emissione dell'ordinanza e la congruità della sanzione.

²⁷ Non si tratta in tal caso di una procura alle liti ma di una semplice delega scritta a trattare le opposizioni in questione, ossia delega a partecipare alle udienze.

²⁸ A tal fine l'Autorità provvederà periodicamente al controllo dei pagamenti effettuati dai trasgressori, e, dopo aver verificato la correttezza delle notifiche, procederà alla formazione del ruolo (ossia dell'elenco dei pagamenti non effettuati), maggiorando la somma dovuta degli interessi conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza. Il ruolo, vistato dal Direttore dell'Autorità, sarà quindi trasmesso al Concessionario per la riscossione che provvederà ad emettere la cartella esattoriale a carico del trasgressore.

limite minimo ed un limite massimo, l'Autorità competente all'emissione dell'ordinanza ingiunzione determina l'ammontare della sanzione e delle sanzioni accessorie facoltative, tenendo conto della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché della personalità dello stesso e delle sue condizioni economiche.

2. La gravità della violazione è desunta dall'entità del danno o del pericolo conseguente all'illecito, nonché dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione o omissione.
3. La personalità del trasgressore è desunta dall'accertamento di precedenti sanzioni amministrative a suo carico, secondo quanto disposto dall'art. 8 bis della L. n. 689/81, con riferimento alla reiterazione generica.
4. I criteri di cui ai precedenti commi si applicano altresì per la determinazione delle sanzioni amministrative fissate dalla legge nel solo importo massimo. In tal caso l'ammontare così determinato non può essere inferiore alla decima parte dell'importo massimo fissato dalla legge.

PARTE II. Esercizio delle funzioni sanzionatorie di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alla L.R. 20/06, da parte dell’Autorità di A.T.O.

PREMESSA

La ex L.R. 64/2001 ora sostituita dalla L.R. 20/06, individua nell’Autorità di Ambito il soggetto competente non solo al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane e industriali in pubblica fognatura, ma attribuisce alla stessa anche la competenza in ordine all’applicazione delle sanzioni amministrative connesse, qualora ricorrano le fattispecie di illecito amministrativo contemplate nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Art. 133).

La PARTE II del presente Regolamento disciplina, nel rispetto della L. n. 689/1981 e della L.R. n. 81/2000, il procedimento di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative da parte dell’Autorità di Ambito, previste per le violazioni di norme in materia di scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Art. 1 Aspetti generali e norme di riferimento.

1. La disciplina relativa alle sanzioni amministrative e penali previste in materia di scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura è contenuta negli artt. 133 e seguenti del D.Lgs. n. 152/06 (di seguito “Testo Unico ambientale” o “T.U.”).
2. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 2, lett. a) della L.R. n. 81/2000 e dell’art. 22, comma 1, della L.R. n. 20/2006, per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura, qualora ricorrano le fattispecie di illecito amministrativo contemplate all’art. 133 del T.U., l’applicazione delle sanzioni amministrative è di competenza dell’Autorità di Ambito.

Art. 2 Illeciti amministrativi.

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 133 del T.U., gli illeciti amministrativi in materia di scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura, sono riconducibili a due tipologie:
 - a. Violazioni tabellari relative ai valori limite di emissione;
 - b. Violazioni relative al regime autorizzatorio e ad altre disposizioni normative.
2. Nella categoria di illeciti amministrativi di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo, rientra la fattispecie dell’art. 133, comma 1, del T.U., con cui viene punito, salvo che il fatto costituisca reato, l’effettuazione di uno scarico superando i valori limite di emissione individuati ai sensi degli artt. 107 e 108 del T.U..
3. Nella categoria di illeciti amministrativi di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo, rientrano le fattispecie di cui all’art. 133, commi 3-9, del T.U..

Art. 3 Provvedimenti dell'Autorità in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico.

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative e di quelle penali, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, l'Autorità di ambito, ai sensi dell'art. 130 del T.U., provvede, secondo la gravità dell'infrazione:
 - alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
 - alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
2. Gli atti di cui al precedente comma 1 sono comunicati ai titolari dell'autorizzazione, nonché alla ASL competente e all'ARPAT, al fine dello svolgimento, ciascuno per la propria specifica competenza, delle attività di verifica dell'ottemperanza da parte del soggetto di quanto disposto con il provvedimento²⁹.

Art. 4 Illeciti penali. Rinvio.

1. La disciplina degli illeciti penali in materia di scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura è contenuta all'art. 137 del T.U..

Art. 5 Il procedimento sanzionatorio amministrativo. Rinvio.

1. Per le modalità operative di accertamento, notifica e irrogazione della sanzione relativa al procedimento sanzionatorio amministrativo, per quanto non disciplinato dalla presente PARTE II, si vedano le disposizioni di cui alla PARTE GENERALE del presente Regolamento.

Art. 6 Agenti accertatori.

1. Ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della L. n. 689/1981, le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi sono svolte dagli organi incaricati della vigilanza e del controllo sull'osservanza delle disposizioni in materia di scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 135, comma 2, del T.U. (di seguito anche "soggetti accertatori")
2. Per la procedura e le modalità di accertamento dell'illecito, fatte salve specifiche norme contenute nel T.U. ambientale (ad esempio in tema di poteri di accesso e poteri ispettivi di

²⁹ Nel caso in cui l'emanazione dell'atto da parte dell'Autorità derivi da violazioni che rivestono anche rilevanza penale (es. diffida a seguito controllo ARPAT che rilevi l'esistenza di uno scarico industriale in mancanza di autorizzazione, ovvero l'emanazione di un atto di revoca dell'autorizzazione), degli stessi l'organo accertatore ne darà adeguata comunicazione anche alla Procura competente.

cui è titolare l'Autorità di ambito ai sensi dell'articolo 129 dello stesso T.U.) deve farsi riferimento alla normativa contenuta nella L. n. 689/1981 e nella L.R. n. 81/2000.

Art. 7 Pagamento in misura ridotta.

1. Alle violazioni delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento non trova applicazione la previsione del pagamento in misura ridotta di cui all'Art. 4 della PARTE GENERALE del presente Regolamento, per l'espressa esclusione sancita dall'art. 135, comma 4, del T.U..

Art. 8 Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

1. L'Autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'Art. 22 della L.R. 20/06, esercitano tali funzioni nel rispetto delle disposizioni della L. 24 novembre 1981 n. 689 e della L.R. 28 dicembre 2000 n. 81, uniformandosi, per la determinazione dell'entità delle sanzioni pecuniarie, ai criteri di cui al successivo articolo 9.

Art. 9 Determinazione della sanzione.

1. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni di cui alla PARTE II del presente Regolamento, fatto salvo quanto disposto all'Art. 14 della PARTE GENERALE, per la determinazione dell'entità della sanzione amministrativa si fa riferimento ai criteri individuati dalla Giunta Regionale Toscana.
2. La Giunta Regionale Toscana, con deliberazione n. 1285 del 25/11/2002, nello stabilire gli indirizzi regionali per l'esercizio delle funzioni sanzionatorie di cui alla ex L.R. n. 64/01 ora sostituita dalla L.R. 20/06, ha previsto che il soggetto competente ad emettere la sanzione amministrativa, per la determinazione dell'entità delle sanzioni pecuniarie, si uniformi ai seguenti criteri:
 - in caso di violazione di entità particolarmente lieve, che non abbia comportato danneggiamento all'ambiente o pericolo per la salute pubblica, o danneggiamento della rete fognaria pubblica o degli impianti di depurazione al loro servizio si applica una sanzione da 1 a 1,5 volte il minimo edittale;
 - in caso di violazione di non grave entità, che non abbia comportato danneggiamento all'ambiente o pericolo per la salute pubblica, o danneggiamento della rete fognaria pubblica o degli impianti di depurazione al loro servizio si applica una sanzione da 1,5 a 2 volte il minimo edittale;
 - in caso di violazione di grave entità o che abbia comportato danneggiamento all'ambiente o pericolo per la salute pubblica, o danneggiamento della rete fognaria pubblica o degli impianti di depurazione al loro servizio si applica una sanzione pari a 3 volte il minimo edittale, aumentata fino al massimo in casi di particolare gravità;
 - in caso di superamento dei limiti allo scarico prescritti l'entità della violazione viene valutata in relazione allo scostamento dalle previsioni di legge tenuto conto della qualità del corpo recettore e degli usi a cui lo stesso è destinato;

- in caso di violazione delle prescrizioni autorizzative, che non comportino il mancato rispetto dei limiti allo scarico, la definizione dell'entità della violazione è da commisurarsi in relazione all'entità del danneggiamento all'ambiente e/o del pericolo per la salute pubblica e/o del danneggiamento della rete fognaria o degli impianti di depurazione, derivante dalla violazione stessa;
 - la sanzione determinata in base alla gravità oggettiva dell'illecito viene ridotta del 20% qualora il trasgressore abbia tempestivamente adottato misure idonee ad eliminare o attenuare le conseguenze della violazione ed a ripristinare lo stato precedente;
 - ai fini della determinazione della sanzione sulla base dei criteri di cui ai punti precedenti si dovrà tenere conto di eventuali violazioni della stessa indole commesse dal trasgressore nel triennio precedente ed accertate con ordinanza ingiunzione non opposta o con sentenza definitiva.
3. Infine, l'art. 140 del T.U. prevede una circostanza attenuante nei confronti di chi abbia riparato interamente il danno prima dell'ordinanza-ingiunzione, la cui applicazione porta alla diminuzione della sanzione dalla metà a due terzi.

Art. 2 Illeciti amministrativi ed importo della sanzione.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del Regolamento 29/R, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente Regolamento si applicano, fermo restando quanto disposto agli articoli 12 e 15 del Regolamento 29/R, ai casi di violazione degli obblighi e dei divieti di seguito elencati:
 - a. Divieti di prelievo relativi a punti di approvvigionamento dedicati (art. 4);
 - b. Dispositivi di limitazione del consumo di risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per le fontane pubbliche (art. 5);
 - c. Dispositivi di limitazione del consumo di risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per gli edifici pubblici o aperti al pubblico (art. 6);
 - d. Limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per scopi irrigui (art. 7);
 - e. Limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto ai fini privati (art. 8);
 - f. Limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi (art. 9);
 - g. Limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio delle fosse biologiche (art. 10);
2. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui al comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 (art. 8 bis comma 4 L.R. Toscana 81/95).

Art. 3 Agenti accertatori.

1. Per l'esercizio delle funzioni di accertamento delle violazioni degli obblighi e dei divieti oggetto del Regolamento 29/R, le Autorità di ATO si avvalgono degli organi di vigilanza comunale e provinciale; possono altresì avvalersi del personale del Gestore del Servizio Idrico Integrato, espressamente incaricato e munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dallo stesso Gestore, che è tenuto a comunicare i nominativi dei dipendenti incaricati del controllo all'Autorità di ATO.
2. Resta ferma la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge n. 689/1981 e quella degli altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti.

Art. 4 Il procedimento sanzionatorio amministrativo. Rinvio.

1. Per le modalità operative di accertamento, notifica e irrogazione della sanzione relativa al procedimento sanzionatorio amministrativo, per quanto non disciplinato dalla presente PARTE III, si vedano le disposizioni di cui alla PARTE GENERALE del presente Regolamento.

Art. 5 Accertamento della violazione e contestazione o notifica.

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nella presente sezione sono accertate mediante verbale. Il verbale di accertamento deve essere redatto a cura dei soggetti accertatori di cui al precedente Art. 3, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Autorità di Ambito n. 4.

Art. 6 Pagamento in misura ridotta.

1. Il trasgressore o l'obbligato in solido, entro 60 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento e contestazione, possono effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, di cui all'Art. 4 della PARTE GENERALE del presente Regolamento.

Art. 7 Rapporto all'Autorità competente.

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore deve trasmettere all'Autorità di Ambito, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, l'originale del processo verbale di accertamento e le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente ricevuti per conoscenza ai sensi dell'articolo 18 della L. 689/81, dell'articolo 9 della L.R. n. 81/00.

Art. 8 Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

1. L'Autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'Art. 8 bis comma 5 della L.R. 81/95, esercita tali funzioni nel rispetto delle disposizioni della L. 24 novembre 1981 n. 689 e della L.R. 28 dicembre 2000 n. 81, uniformandosi, per la determinazione dell'entità delle sanzioni pecuniarie, ai criteri di cui al successivo articolo 9.

Art. 9 Determinazione della sanzione.

1. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni di cui alla parte III del presente regolamento, fissata tra un limite minimo e un limite massimo, fatto salvo quanto disposto all'Art. 14 della PARTE GENERALE del presente Regolamento, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla reiterazione della violazione commessa.
2. Ai sensi dell'Art. 8 bis della L. 689/81, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche

quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo³⁰.

3. La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

³⁰ Ai sensi dell'Art. 8 bis L. 689/81 commi 2-7: Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.